

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2010	Numero: 38118	Sezione: IV
------------	---------------	-------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	<input checked="" type="checkbox"/> pena detentiva	pena pecuniaria	Pena sia detentiva che pecuniaria	Pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso: no				
Risarcimento alla costituita parte civile: no				
Altro: no				
Quantum: mesi quattro di reclusione				
Gradi precedenti				
1° Grado: Con sentenza pronunciata in data 2.3.2005, all'esito del giudizio abbreviato, dal GUP del Tribunale di Brescia riconosceva colpevole del delitto di omicidio colposo con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro in danno del figlio B.A..				
2° Grado: Con sentenza in data 21.12.2009 la Corte di Appello di Brescia, in parziale riforma di quella di primo grado, riduceva la pena inflitta a mesi quattro di reclusione.				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale	Mancata tutela		
Tipo di infortunio:	lesioni	<input checked="" type="checkbox"/> morte		

Fattispecie

<p>Presso la sede del caseificio sociale Rinascente di (OMISSIS) erano in corso i lavori di sostituzione di un silos verticale per lo stoccaggio di mangimi per animali, affidati alla ditta individuate artigiana B. e materialmente svolti da padre e figlio, i quali avevano già provveduto a trasportare all'esterno il silos vecchio e stavano per scaricare il silos nuovo, che si trovava, sdraiato in senso orizzontale, sul pianale dell'autocarro ditta medesima. Dopo che erano già state slegate le funi che trattenevano il silos ed erano state abbassate le sponde perimetrali dell'autocarro, B.L. si era posizionato nei pressi della centralina di comando della gru, mentre B.A. aveva prelevato una scala d'alluminio e, dopo averla appoggiata al fianco del silos, in posizione opposta a quella ove si trovava il padre, aveva cominciato a salire sulla sommità del manufatto per collegare il gancio di collegamento della gru all'apposito anello posto sul silos. A quel punto il giovane era caduto al suolo, riportando gravi lesioni che ne cagionavano la morte.</p>

Soggetto leso

Operaio	<input checked="" type="checkbox"/> Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Altro:
Ulteriori soggetti lesi: No				

Tipologia del luogo di avvenimento

<input checked="" type="checkbox"/> Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

Principio di diritto

<p>Il primo motivo di doglianza si traduce in un'affermazione del tutto insostenibile laddove rappresenta il ragionevole affidamento che poteva riporre l'imputato nell'accortezza e prudenza del figlio (benchè giovanissimo e assunto come collaboratore familiare artigiano da neanche un mese), neglignendo di rammentare l'indefettibilità degli obblighi che</p>
--

comunque incombono sul datore di lavoro e titolare della posizione di garanzia (adombrando l'ipotetico alleggerimento della stessa per effetto del tenore del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 18, comma 3 bis come modificato dal D.Lgs. n. 106 del 2009 con "l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli (19, 20, 22, 23, 24 e 25) qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitarle unicamente agli stessi" che, però, presuppone proprio che "non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti", circostanza, questa, da escludere nel caso di specie).

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

Rigetto del ricorso

Ricorso inammissibile

Annullamento senza rinvio

Annullamento con rinvio

Dispositivo: Dichiaro inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 300,00 in favore della Cassa delle ammende.

Note

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.